



21 febbraio 2024

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti

Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione

1. Punti essenziali del progetto

La nuova ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti si basa sull'articolo 5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn)¹, che delega al DATEC il compito di disciplinare i requisiti tecnici e le procedure relative alle garanzie di origine. Nell'ambito della revisione della OEn, al fine di introdurre un sistema di garanzie di origine per i biocombustibili e i biocarburanti liquidi e gassosi e l'idrogeno non biogeno (di seguito denominati collettivamente «combustibili e carburanti») il DATEC emana questa ordinanza per disciplinare i requisiti tecnici e le procedure concernenti le garanzie di origine per combustibili e carburanti e i requisiti per la loro utilizzazione.

Per il combustibile o il carburante fisicamente importato o prodotto in Svizzera, l'organo di esecuzione emette garanzie di origine sul conto rispettivamente degli importatori e dei produttori.

Le informazioni riportate sulle garanzie di origine sono sostanzialmente analoghe a quelle previste nel settore elettrico e si basano sullo Standard europeo di certificazione energetica (EECS²) della Association of Issuing Bodies (AIB³), al fine di garantire la compatibilità con i sistemi delle garanzie di origine europei ai sensi della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (UE) 2018/2001 (RED II)⁴. Sulla garanzia di origine sono specificate alcune informazioni riguardanti l'impianto di produzione, che i produttori e gli importatori devono registrare presso l'organo di esecuzione – eccezion fatta per le importazioni bilanciate in massa⁵. I dati relativi agli impianti di produzione devono essere certificati da auditor accreditati, tranne in caso di impianti comunque già verificati nell'ambito dell'esecuzione da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o per la cui produzione è stata rilasciata un'autorizzazione all'agevolazione fiscale. Altre informazioni riportate sulla garanzia di origine si riferiscono a caratteristiche relative ai quantitativi prodotti o importati, che in linea di principio produttori e importatori devono registrare nella banca dati dell'organo di esecuzione. I dati di importazione ed esportazione si basano sulle indicazioni che l'UDSC trasmette all'organo di esecuzione. Per le importazioni bilanciate in massa, nella banca dati dell'organo di esecuzione va registrata la relativa documentazione d'accompagnamento⁶. L'organo di esecuzione plausibilizza tali dati e può effettuare sopralluoghi.

Nel registro delle garanzie di origine svizzero è possibile inserire altresì garanzie di origine per biogas estere o altri certificati esteri per biogas, anche se i combustibili o carburanti in questione non entrano fisicamente in Svizzera. A tal fine il biogas prodotto all'estero e il registro del Paese esportatore devono soddisfare una serie di requisiti ecologici e, rispettivamente, di condizioni tecniche. Queste garanzie di origine sono contrassegnate in maniera speciale all'interno del sistema delle garanzie di origine svizzero e possono essere impiegate soltanto sul mercato volontario. Rimangono invece inutilizzabili, con la presente ordinanza, per gli strumenti previsti dalla legislazione energetica o climatica. Queste garanzie di origine non possono nemmeno essere considerate per la riscossione dei tributi da parte dell'UDSC.

In caso di vendita dei prodotti rilevati mediante garanzia di origine presso l'organo di esecuzione, il venditore deve trasferire anche le relative garanzie di origine sul conto dell'acquirente.

Questo per far sì che le garanzie di origine traccino il flusso di proprietà del prodotto fisico e quindi, a grandi linee, il flusso fisico del prodotto. Non è possibile dunque effettuare una pura compravendita di

¹ RS 730.01

² European Energy Certificate System: standard europeo di certificazione energetica per l'elettricità e il gas. La definizione dello standard e il suo rispetto sono di competenza della Association of Issuing Bodies (AIB).

³ Association of Issuing Bodies: raggruppamento degli enti competenti per l'emissione delle garanzie di origine, attualmente di 28 Paesi europei. Gestisce lo standard europeo di certificazione energetica (EECS) per l'elettricità e il gas e un'infrastruttura per l'importazione ed esportazione delle relative garanzie di origine.

⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

⁵ Le importazioni di biocombustibili o biocarburanti bilanciate in massa ai sensi della RED II si contraddistinguono per il fatto che è possibile miscelare prodotti con differenti caratteristiche di sostenibilità e di diversa provenienza.

⁶ Si tratta di dati necessari a identificare dal punto di vista contabile, lungo la catena di produzione e fornitura, i quantitativi forniti di biomassa sostenibile, distinguendoli da altre forniture di biomassa sostenibile.

certificati senza vendere un dato quantitativo di energia. In caso di mix di carburanti e combustibili biogeni e di altra natura, i venditori devono trasferire garanzie di origine di entità corrispondente alla frazione biogena della miscela. Se a causa delle modalità di funzionamento del mercato non è più possibile risalire alle percentuali fisiche esatte della componente biogena presente nei prodotti forniti, è possibile consegnare un numero di garanzie di origine pari alla quantità di energia pattuita contrattualmente tra parte venditrice e acquirente. Per i combustibili e i carburanti liquidi ciò significa che la quantità di garanzie di origine trasferite rientra nell'intervallo di valori definito dalla norma tecnica svizzera ed europea per la frazione biogena. Tale obbligo si applica all'intera catena di fornitura dei combustibili e dei carburanti, a meno che le garanzie di origine non vengano annullate (cfr. paragrafo successivo).

Ai sensi del nuovo articolo 4c OEn occorre annullare un numero di garanzie di origine pari alla quantità di energia pattuita contrattualmente, qualora il combustibile o carburante sia consegnato a stazioni di rifornimento o consumatori finali, destinato al consumo proprio, trasformato in un altro vettore energetico, esportato all'estero o stoccato come scorta strategica per oltre dodici mesi. L'annullamento della garanzia di origine dev'essere effettuato entro i dodici mesi successivi al mese di produzione del relativo combustibile o carburante, pena la perdita di validità della garanzia e quindi l'impossibilità di utilizzarla. All'atto dell'annullamento il fornitore deve indicare l'identificatore dell'edificio (EGID) come luogo di fornitura e il gruppo di consumatori finali rifornito.

Qualora la garanzia di origine debba essere imputata a uno strumento di politica energetica o climatica, il suo proprietario può specificarlo sulla garanzia di origine. In linea di principio questa attribuzione della garanzia di origine a uno strumento può essere effettuata dal relativo proprietario in qualsiasi momento, al più tardi entro diciotto mesi dalla fine del periodo di produzione del combustibile o carburante. Il proprietario di una garanzia di origine può attribuirlo a uno strumento anche a favore e per conto di terzi. Chi annulla una garanzia di origine ne effettua l'attribuzione su richiesta del destinatario del combustibile o carburante. L'attribuzione a uno strumento è fissa e non può essere variata, salvo in caso di eliminazione di errori da parte dell'organo di esecuzione.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

4. Rapporto con il diritto europeo

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

5. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 *Contenuto e forma della garanzia di origine*

Cpv. 1: le garanzie di origine rappresentano un «fascicolo di informazioni» elettronico. Con lo Standard europeo di certificazione energetica (EECS) si definiscono i cosiddetti attributi che devono essere contenuti nella garanzia di origine. In Svizzera è possibile, se necessario, aggiungere ulteriori attributi. Nella garanzia di origine svizzera vengono rilevati e specificati come minimo i seguenti attributi e dati:

- (a) la designazione **del combustibile o carburante** ai sensi dell'allegato;
- (b) la quantità di combustibile o carburante prodotta o importata in Svizzera in chilowattora (cfr. anche spiegazioni relative all'art. 6);
- (c) **la designazione dei vettori energetici (ad es. elettricità, biomassa, ...)** impiegati nella produzione del combustibile o carburante a cui fa riferimento la garanzia di origine. I dati devono essere conformi alla nota informativa (Factsheet) 5⁷ dell'EECS, che stabilisce i valori consentiti (codice del vettore energetico) ai sensi delle regole EECS;
- (d) l'indicazione della **fonte di carbonio** utilizzata nella fabbricazione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa (anche i cosiddetti combustibili e carburanti sintetici rinnovabili a base di carbonio). Può trattarsi di CO₂ di origine fossile, geogenica, atmosferica o biogena. L'origine del CO₂ utilizzato dev'essere nota al fine di determinare l'impatto del combustibile o carburante sul clima;
- (e) l'indicazione del periodo di produzione o importazione in mesi (almeno un mese civile, al massimo un anno civile; cfr. art. 7);
- (f) l'indicazione delle **emissioni di gas a effetto serra derivanti** dalla produzione e dall'utilizzo del combustibile o carburante. La metodologia da applicarsi è quella prevista agli articoli 29a e 31 della RED II, che stabilisce valori standard e regole di calcolo, cosicché i valori risultanti siano accessibili e confrontabili tra loro. Per i combustibili e i carburanti di importazione (incluso l'idrogeno) ci si può basare su certificazioni rilasciate secondo un sistema volontario, come previsto all'articolo 30 paragrafo 4 della RED II. Le importazioni provenienti dall'Eurozona saranno molto probabilmente certificate, altrimenti nell'UE non possono essere imputate a nessuno strumento vincolante. Per i combustibili e i carburanti non certificati (ad es. combustibili e carburanti prodotti in Svizzera) è possibile indicare dati analoghi (ad es. valori standard come da allegati V e VI della RED II);
- (g) l'indicazione del **volume** in litri alla temperatura di 15°C per i biocombustibili e biocarburanti liquidi, **o della massa** in kg per i biocombustibili e biocarburanti gassosi, e della rispettiva densità in base alla quale è stata determinata la quantità di cui alla lettera b);
- (h) i dati dell'**impianto di produzione (in particolare denominazione, luogo)** da cui proviene il combustibile o carburante. Scopo di questi dati è l'identificazione univoca dell'impianto;
- (i) **dati tecnici dell'impianto di produzione**, come ad esempio tipo di impianto, tecnologia di produzione o capacità di produzione. Per quanto riguarda i combustibili e i carburanti gassosi, i dati relativi alla tecnologia di produzione devono essere conformi alla nota informativa (Factsheet) 5 dell'EECS, che definisce i codici di tali tecnologie in base alle regole EECS. Per i combustibili e i carburanti liquidi, la codifica delle tecnologie è ancora in fase di definizione;
- l'indicazione dell'eventuale ammontare dell'**aiuto finanziario** ricevuto dal produttore per la produzione del carburante o del combustibile.

Per i combustibili e i carburanti importati con sistema di bilanciamento di massa (cfr. spiegazioni concernenti la sezione relativa all'art. 5 cpv. 1) gli attributi da h a j non sono noti.

Le garanzie di origine possono riportare ulteriori dati oltre alle suddette informazioni di base obbligatorie, per cui l'elenco delle informazioni che devono essere contenute in una garanzia di origine è da intendersi come non esaustivo. Tra gli ulteriori dati vi possono essere, ad esempio, dettagli aggiuntivi inerenti alla qualità ecologica (ad es. documentata mediante apposita certificazione). Sulla garanzia di origine deve inoltre figurare se il quantitativo fisico è stato importato con la garanzia oppure se si tratta unicamente dell'importazione di un certificato estero. Anche l'informazione relativa al fatto che la garanzia di origine sia stata emessa ex novo oppure sia stata trasferita dall'attuale servizio di clearing dell'industria del gas

⁷ Factsheet 05 dell'EECS: Types of Energy Inputs and Technologies ([AIB-2019-EECSFS-05 EECS Rules Fact Sheet 05](#)), disponibile solo in inglese

(cfr. revisione dell'ordinanza sull'energia, art. 80a AP-OEn) è indicata sul certificato. Alla garanzia di origine è possibile inoltre allegare eventuali documenti che comprovino, ad esempio, il rispetto dei criteri di sostenibilità.

Cpv. 2: spetta all'organo di esecuzione stabilire i dettagli tecnici.

Art. 2 Validità

Cpv. 1: l'annullamento delle garanzie di origine deve coincidere il più possibile con il momento in cui i combustibili o carburanti in questione vengono consumati fisicamente. In genere, il combustibile o carburante a cui si riferisce la garanzia di origine viene consumato entro meno di dodici mesi dalla sua importazione o produzione. La validità limitata nel tempo impedisce la formazione di scorte virtuali e incentiva a trasferire le garanzie di origine insieme al flusso fisico del prodotto lungo la catena commerciale e di fornitura. La durata definita di dodici mesi coincide con quanto previsto dalla RED II per le garanzie di origine (art. 19 paragrafo 3 della RED II). Una garanzia di origine non più valida decade automaticamente e non può più essere annullata, trasferita o addotta come prova dell'utilizzo di combustibili e carburanti.

Cpv. 2: il possessore di una garanzia di origine può addurla quale prova dell'utilizzo di combustibili e carburanti nei confronti di uno o più strumenti vincolanti o volontari previsti dalla politica energetica o climatica (purché i diversi strumenti siano compatibili). Attribuendo una garanzia di origine a uno strumento di politica climatica o energetica, se ne rivendica praticamente il plusvalore ecologico. L'attribuzione può avvenire in momenti diversi a seconda dello strumento. I criteri in base a cui definire le garanzie di origine da utilizzare, con relative tempistiche, in funzione dello strumento (ad es. obbligo di compensazione degli importatori di carburanti, CORSIA⁸ o obbligo di riduzione dell'industria) e la modalità con cui documentare tale processo sono disciplinati, per ciascuno strumento specifico, nelle rispettive basi giuridiche pertinenti. Attribuzioni a strumenti e finalità di annullamento (cfr. art. 4c AP-OEn) incompatibili tra loro (come attribuzione a uno strumento svizzero e annullamento per finalità di esportazione) vengono tecnicamente impediti. Al fine di prevenire eventuali abusi, una volta che la garanzia di origine è stata attribuita non è più possibile variare l'attribuzione, salvo in caso di eliminazione di errori da parte dell'organo di esecuzione. La garanzia di origine può essere attribuita entro al massimo diciotto mesi dalla fine del periodo di produzione o importazione determinante, salvo in caso di leggi speciali che prevedano termini di maggiore durata. Questo criterio è conforme allo standard internazionale stabilito per le garanzie di origine. I termini di maggiore durata concessi a determinati strumenti specifici servono a garantire la necessaria flessibilità ai fini della loro esecuzione.

Art. 3 Obblighi dei proprietari delle garanzie di origine

Cpv. 1: le garanzie di origine devono tracciare il flusso di proprietà del prodotto fisico e quindi, a grandi linee, anche il flusso fisico del prodotto. Ecco perché, in caso di vendita di combustibili o carburanti, vanno consegnate anche le rispettive garanzie di origine. Il numero di garanzie di origine fornite deve corrispondere alla quantità di energia pattuita tra parte venditrice e acquirente. Non è consentito effettuare una pura compravendita di certificati senza vendere un dato quantitativo di energia. Nel caso della compravendita di biogas sulla rete del gas, ciò significa che non è possibile vendere biogas senza che vi sia un'effettiva vendita di gas (mix gas naturale-biogas). La quota di biogas venduto può tuttavia risultare più elevata rispetto alla quota effettiva presente nel mix. Lo stesso principio vale anche in caso di compravendita di idrogeno sulla rete del gas: in altre parole, se l'idrogeno viene immesso nella rete svizzera del gas e viene venduta una miscela di gas, mediante garanzie di origine è possibile rivendicare una quantità di idrogeno che va oltre la quota fisicamente prelevata dalla rete da parte dell'acquirente.

⁸ CORSIA: il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation impone sostanzialmente agli operatori di aeromobili, le cui emissioni annuali correlate a voli internazionali superano le 10 000 t di CO₂, di raccogliere i dati sulle proprie emissioni di CO₂ e di redigere un rapporto a tale riguardo. Dal 2021, o non appena le emissioni globali del settore dell'aviazione superano il livello di emissioni del 2019, le compagnie aeree devono compensare parte delle loro emissioni di CO₂ tramite l'acquisto e la neutralizzazione di unità di emissioni di CO₂. Dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatorio compensare le emissioni che superano l'85 per cento del livello di emissioni del 2019.

Per adempiere alla disposizione di cui al capoverso 1, anche gli intermediari devono registrarsi nella banca dati dell'organo di esecuzione.

Cpv. 2: di norma i biocombustibili e i biocarburanti liquidi vengono commercializzati in mix contenenti anche combustibili e carburanti fossili. In caso di vendita di mix di combustibili e carburanti biogeni e non, l'obbligo di cui al capoverso 1 si applica alla frazione biogena della miscela. Se a causa delle modalità di funzionamento del mercato non è più possibile risalire alle percentuali fisiche esatte della componente biogena presente nei prodotti forniti, è possibile consegnare un numero di garanzie di origine pari alla quantità di energia pattuita contrattualmente tra parte venditrice e acquirente. Per i combustibili e i carburanti liquidi ciò significa che la quantità di garanzie di origine trasferite rientra nell'intervallo di valori definito dalla norma tecnica svizzera o europea per la frazione biogena. Nel caso dei carburanti per aviazione fanno fede gli standard internazionali (ad es. ASTM D1655). Una miscela di olio diesel B7, ad esempio, contiene tra lo 0,1 e il 7 per cento di biodiesel. In caso di sua vendita, occorre quindi trasferire sempre anche un numero di garanzie di origine compreso tra lo 0,1 e il 7 per cento della fornitura.

In caso di esportazione fisica di miscele si vuole evitare che i biocombustibili o biocarburanti vengano imputati a sistemi esteri, mentre le relative garanzie di origine continuano a essere utilizzate in Svizzera. Occorre dunque annullare il numero di garanzie di origine corrispondente alla percentuale massima dell'intervallo di valori definito in una norma tecnica svizzera o europea per la frazione biogena. Nel settore dell'aviazione fanno fede gli standard internazionali. Se l'esportatore può dimostrare che la percentuale biogena del mix è inferiore, si considera la percentuale inferiore. La prova del fatto che la frazione biogena è inferiore alla quota massima prevista dalla norma tecnica pertinente può essere addotta, ad esempio, con un'analisi delle componenti fisiche di origine biogena, la prova della miscelazione (blending) o la documentazione d'accompagnamento della fornitura bilanciata in massa.

Cpv. 3 lett. a: all'atto dell'annullamento ai fini della consegna a consumatori finali o a una stazione di rifornimento (art. 4c cpv. 1 lett. a AP-OEn), i proprietari delle garanzie di origine indicano l'identificatore dell'edificio (EGID) del consumatore finale rifornito e il gruppo di consumatori finali riforniti. In questo modo si tiene conto, da un lato, di un'esigenza dei Cantoni, che attraverso l'identificatore dell'edificio dei consumatori finali riforniti possono analizzare la distribuzione territoriale del consumo di combustibili in campo immobiliare. Tali informazioni sono preziose per le pianificazioni, le politiche e le statistiche energetiche cantonali e comunali. Dall'altro lato, i dati relativi al gruppo di consumatori finali serviranno in futuro soprattutto per imputare l'impiego di biocombustibili, biocarburanti e idrogeno ai diversi settori all'interno dell'inventario dei gas serra in base alle disposizioni dell'ONU⁹. L'imputazione del biogas al settore immobiliare è un'esigenza dei Cantoni per poter adempiere meglio al loro obbligo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 9 della legge del 23 dicembre 2011¹⁰ sul CO₂ e dell'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 55 della legge del 30 settembre 2016¹¹ sull'energia.

All'atto dell'annullamento, inoltre, è possibile che si debbano indicare ulteriori informazioni, se previsto da leggi speciali. Nel caso dei carburanti per aviazione rinnovabili, ad esempio, al momento del rifornimento possono essere indicati i numeri dei voli, se necessari ai fini dell'attribuzione dei carburanti rinnovabili agli strumenti del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) aviazione e CORSIA. Ai fornitori di energia può essere altresì richiesto che, all'atto dell'annullamento, inseriscano nel registro la prova della fornitura fisica (ad es. copia della fattura o del bollettino di consegna).

Let. b: all'atto dell'annullamento ai fini dello stoccaggio come scorta obbligatoria per almeno dodici mesi (art. 4c, cpv. 1 lett. e AP-OEn) occorre registrare un giustificativo che attesti lo stoccaggio fisico.

⁹ Articolo 13 dell'Accordo di Parigi RS 0.814.012, decisioni della Conferenza delle Parti 18/CMA.1 e 5/CMA.3

¹⁰ RS 641.71

¹¹ RS 730.0

Sezione 2: Notifica di impianti di produzione

Art. 4 Obbligo di notifica per impianti di produzione nazionali

Cpv. 1: se vengono emesse per la prima volta garanzie di origine per i quantitativi di energia di un dato impianto di produzione, quest'ultimo dev'essere registrato presso l'organo di esecuzione. La registrazione va effettuata in base ai dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, h – j. Qualora le lettere c, d o f varino a seconda del periodo di produzione, all'atto del rilevamento e della comunicazione ai sensi dell'articolo 6 vanno indicati anche tali dati.

Cpv. 2: il produttore deve farsi certificare questi dati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore, così da minimizzare il rischio di rilevamenti errati di natura dolosa o colposa. Sono esclusi da questa disposizione gli impianti comunque già verificati nel quadro dell'esecuzione dell'UDSC (autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione per gli impianti che producono carburanti, ai sensi dell'articolo 28 della legge del 21 giugno 1996¹² sull'imposizione degli oli minerali, e concessione di un'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 19g dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹³ sull'imposizione degli oli minerali (OIOm).

Cpv. 3: se a un produttore (fabbricante ai sensi della OIOm) sono state rilasciate autorizzazioni (autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione o concessione di un'agevolazione fiscale ai sensi della OIOm) da parte dell'UDSC, le medesime vanno indicate nel sistema delle garanzie di origine.

Cpv. 4: qualsiasi modifica dei dati dev'essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione. Ciò vale, in particolare, per le modifiche concernenti il nome e l'indirizzo del gestore.

Art. 5 Obbligo di notifica per impianti di produzione esteri

Cpv. 1 lett. a: gli importatori (e non i produttori esteri) devono registrare una-tantum nel sistema delle garanzie di origine gli impianti di produzione da cui importano carburanti e combustibili. Ciò è il caso anche quando il combustibile o carburante viene importato tramite intermediari e non direttamente dall'impianto di produzione estero. La registrazione va effettuata in base ai dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, h – j. Qualora le lettere c, d o f varino a seconda del periodo di importazione, all'atto del rilevamento e della comunicazione ai sensi dell'articolo 6 vanno indicati anche tali dati. Come precisato all'articolo 4b capoverso 3 AP-OEn, gli importatori che dichiarano la merce importata ai sensi della RED II secondo il sistema di bilanciamento di massa (cfr. nota a piè pagina 4 e spiegazioni sull'art. 6 cpv. 4) non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione. In questi casi, infatti, i dati degli impianti di produzione sono spesso rilevabili solo a fronte di un onere sproporzionato. Le informazioni relative al rispetto dei criteri di sostenibilità e ai combustibili e carburanti prodotti si ricavano dalla cosiddetta documentazione d'accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa. Se è stata concessa un'agevolazione fiscale, è necessario registrarla (*lett. b*).

Cpv. 2: se non è stata concessa un'agevolazione fiscale, l'importatore deve far certificare i dati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono ammessi anche enti di accreditamento esteri. Nella prassi, tuttavia, ciò riguarderà probabilmente solo pochi casi. Si presume infatti che le importazioni di biocombustibili o biocarburanti avvengano in linea di principio con agevolazione fiscale o sistema di bilanciamento di massa (ossia senza la necessità di registrare l'impianto di produzione).

Cpv. 3: qualsiasi modifica dei dati dev'essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione.

¹² RS 641.61
¹³ RS 641.611

Sezione 3: Rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione

Art. 6 *Obbligo di rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione*

Cpv. 1: i produttori sono responsabili di provvedere al rilevamento della produzione. I dati di produzione dell'impianto, ossia i quantitativi di energia prodotti in ciascun periodo per i quali va emessa una garanzia di origine, devono essere comunicati all'organo di esecuzione, in particolare i dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b, e, g. I quantitativi possono essere rilevati anche in unità differenti dal chilowattora, ma le garanzie di origine devono essere emesse in chilowattora al fine di essere conformi allo standard internazionale. Tutti i dati relativi ai combustibili devono essere comunicati in litri alla temperatura di 15°C per i biocarburanti liquidi e in chilogrammi per i biocarburanti gassosi, dal momento che devono essere inoltrati all'UDSC ai fini della dichiarazione fiscale e il rilevamento delle quantità viene effettuato in questa unità di misura (art. 16 OIOM). La conversione in chilowattora ai fini dell'emissione delle garanzie di origine avviene automaticamente nel sistema. In caso di impianti che immettono in rete l'intera produzione di gas, si rileva la produzione netta misurata al punto di immissione. La produzione netta viene rilevata anche qualora tutta la produzione di gas venga consegnata a una stazione di rifornimento. Per gli impianti che consumano parte della loro produzione in loco o che la trasformano in calore o elettricità, invece, si rileva la produzione lorda. In caso di importazione di un mix di combustibili o carburanti liquidi biogeni e fossili, si comunica la frazione biogena. È per questa frazione che viene in seguito rilasciata una garanzia di origine. Per poter rispettare i periodi di produzione e importazione definiti all'articolo 7 e i termini previsti dalla OIOM per la riscossione dei tributi sui biocarburanti, i dati devono essere trasmessi come definito al capoverso 1. La comunicazione dei dati deve avvenire, in caso di rilevamento mensile, entro il 6° giorno del mese successivo e, in caso di rilevamento annuale, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

Cpv. 2: per poter rilevare la produzione netta, la misurazione dev'essere effettuata al punto di immissione in rete. Spetta all'UDSC, in caso di produzione di biocarburanti, ma anche di immissione di biogas liquefatti importati, determinare il punto di immissione (punto di misurazione; art. 45e OIOM).

Cpv. 3: in caso di importazione o esportazione, gli importatori e gli esportatori sono responsabili di assicurare che i quantitativi di importazione vengano rilevati e che venga annullata la garanzia di origine corrispondente alla quantità esportata. I dati di importazione ed esportazione vengono messi a disposizione dell'organo di esecuzione da parte dell'UDSC. I dati forniti dall'UDSC si basano sulla dichiarazione d'importazione o d'esportazione.

Cpv. 4: gli importatori che comunicano i loro carburanti e combustibili bilanciati in massa ai sensi della RED II (cfr. nota a piè pagina 4) devono registrare nel sistema delle garanzie di origine la documentazione d'accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa. Si tratta di dati necessari a identificare dal punto di vista contabile, lungo la catena di produzione e fornitura, i quantitativi forniti di biomassa sostenibile, distinguendoli da altre forniture di biomassa sostenibile. La documentazione d'accompagnamento dimostra che il combustibile o il carburante rispetta i requisiti di cui agli articoli 8, 29 e 29a della RED II.

Art. 7 *Periodo di produzione e importazione determinante*

Cpv. 1 e 2: il periodo di produzione da rilevare dipende dall'origine o dall'utilizzo del vettore energetico prodotto. Se il quantitativo di energia viene venduto e quindi anche le relative garanzie di origine emesse devono essere rivendute, il periodo è pari a un mese civile (*cpv. 1 lett. a e b*). Un'ulteriore ragione per il rilevamento mensile dei dati relativi ai carburanti, tranne in caso di trasformazione in elettricità sul luogo di produzione, sono i requisiti dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali¹⁴ (OIOM) e il sistema di imposizione fiscale dell'UDSC (*cpv. 1 lett. b*). Il periodo determinante per il rilevamento dei combustibili

e dei carburanti importati è pari a un mese civile (*cpv. 1 lett. c*). Tale frequenza coincide con quella del processo doganale per le notifiche d'importazione. Se invece la quantità prodotta viene trasformata sul posto, ossia sul luogo di produzione (ad es. impianto di depurazione delle acque di scarico, azienda agricola), in calore o elettricità (solitamente come vettore energetico in impianti di cogenerazione), è sufficiente una comunicazione a cadenza annuale (*cpv. 2*). Gli operatori che non vendono le garanzie di origine hanno pertanto una mole di adempimenti esecutivi ridotta.

Art. 8 Rilevamento di dati statistici

L'articolo 8 introduce la regola secondo cui tutti i produttori di biogas sono tenuti a comunicare all'organo di esecuzione il quantitativo totale di calore generato in loco mediante tale vettore energetico. Attualmente questi dati vengono raccolti per la statistica del biogas, ai sensi della legge del 9 ottobre 1992¹⁵ sulla statistica federale (LStat) e dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁶ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche), da parte dell'Ufficio federale dell'energia direttamente presso i produttori, mediante un rilevamento separato. In futuro, invece, come previsto dall'articolo 4 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹⁷ sulla statistica federale (LStat), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) potrà avvalersi del registro quale fonte di dati e quindi rinunciare in parte a questo rilevamento separato. I produttori di biogas potranno pertanto essere sgravati da questa ulteriore incombenza amministrativa. A tal fine i produttori il cui biogas non viene totalmente immesso nella rete di gas naturale o venduto a una stazione di rifornimento sono tenuti a comunicare all'organo di esecuzione la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, inclusi eventuali ampliamenti (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* impone ai produttori che dispongono di un contatore di calore di comunicare tutta la produzione di calore ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell'impianto e la quantità venduta a terzi. Il valore da comunicare è quello misurato al contatore. Va altresì specificato il gruppo di consumatori finali riforniti. Ad oggi non tutti gli impianti di biogas che producono calore sono dotati di relativo contatore. Qualora ne siano sprovvisti, la produzione termica viene calcolata indirettamente sulla base dei dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 e all'articolo 8 capoverso 1. Lo stesso vale per gli impianti iscritti nel registro delle garanzie di origine dell'elettricità o i cui gestori consumano essi stessi il biogas senza venderlo (ad es. impianti di depurazione delle acque di scarico). Se in futuro verrà installato un contatore di calore, da quel momento in poi i dati di produzione andranno rilevati nel registro.

Al *capoverso 3* viene stabilito che i produttori di combustibili e carburanti devono indicare le quantità di vettori energetici utilizzati per la produzione in un'unità appropriata – a seconda del vettore, il peso (tonnellate), il volume (m³, Sm³ o litri a 15°C) o il tenore energetico (TJ, TWh). Tale informazione non è necessaria per la «classica» produzione di biogas, ad es. da rifiuti agricoli (liquami) o acque di scarico industriali. È d'obbligo in caso di produzione di biogas, ad esempio, da biomassa solida (gassificazione del legno) o di produzione di idrogeno non tramite elettrolisi (elettricità).

Sezione 4: Trasferimento di garanzie di origine per biogas estere e di altri certificati esteri per biogas

Art. 9

Il *capoverso 1* definisce i requisiti da rispettare per poter trasferire garanzie di origine per biogas estere o altri certificati esteri per biogas nel sistema delle garanzie di origine svizzero. Si tratta, da un lato, di requisiti ecologici (lett. a) e, dall'altro, di requisiti tecnici (lett. b). Al fine di contenere l'onere a carico degli importatori di provare il rispetto dei requisiti ecologici richiesto dal registro, le norme si basano sulle procedure attualmente consolidate nel settore. I certificati esteri relativi a combustibili e carburanti,

¹⁵ RS 431.01

¹⁶ RS 431.012.1

¹⁷ RS 431.01

in particolare all'idrogeno, che non sono stati immessi nella rete europea del gas non possono essere trasferiti.

Letf. a: da aprile 2021 i principi applicati al biogas da parte degli operatori del settore stabiliscono, come criterio ecologico, che il biogas estero venduto con i certificati debba essere prodotto a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni. Tale disposizione viene qui recepita per analogia. Finché le garanzie di origine estere trasferite disgiuntamente da un'importazione fisica in Svizzera potranno essere imputate soltanto a strumenti volontari, si potrà continuare a dimostrare il rispetto dei requisiti ecologici tramite sistemi di certificazione nazionali, sistemi volontari di cui all'articolo 30 paragrafi 4-6 della RED II¹⁸ o audit effettuati a posteriori da istituti di verifica riconosciuti. L'organo di esecuzione provvederà quindi a verificare, nell'ambito dell'esecuzione del registro, se i requisiti sono stati soddisfatti.

Letf. b: la soluzione IT su cui si basa il sistema delle garanzie di origine svizzero garantisce il collegamento ai registri nazionali europei e alla piattaforma ERGaR¹⁹, su cui oggi viene gestita la maggior parte delle compravendite internazionali di biogas. Il sistema delle garanzie di origine si rifà agli standard EECS della AIB²⁰ e agli standard CoO²¹ di ERGaR, il che consentirà la corretta trasmissione tecnica dei certificati al confine nazionale. I certificati non conformi a questi standard, non negoziati sulla piattaforma ERGaR o non emessi da un registro nazionale non potranno essere caricati nel registro. Un altro obiettivo è garantire la compatibilità con la banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31a paragrafo 2 della RED II, della quale si prevede l'attivazione a fine 2024. Una volta che questa soluzione dell'UE sarà operativa e i Paesi terzi potranno accedervi, tramite il sistema delle garanzie di origine gli operatori svizzeri potrebbero lavorare anche con la banca dati dell'Unione europea. I prodotti bilanciati in massa potranno essere registrati sin dall'inizio nel sistema delle garanzie di origine (cfr. spiegazioni sull'art. 5 cpv. 1 e sull'art. 6 cpv. 4).

Il *capoverso 2* stabilisce che spetta all'UFE definire i criteri documentali con cui comprovare il rispetto dei requisiti ecologici. I sistemi di certificazione, i cui parametri consentono di verificare la conformità ai requisiti minimi ecologici, sono riportati in una lista positiva. Prima di essere inseriti in tale lista, vengono sottoposti a un controllo da parte di un ente indipendente. I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione UE possono essere inseriti nella lista positiva senza ulteriori verifiche.

Sezione 5: Compiti dell'organo di esecuzione

Art. 10 Controllo e sorveglianza

L'articolo 10 capoverso 1 indica i dati che devono essere regolarmente plausibilizzati dall'organo di esecuzione. Si tratta di dati (dati degli impianti o dati di produzione) che sono stati dichiarati direttamente dai produttori o dagli importatori senza il controllo di un servizio federale (in particolare dell'UDSC) (cpv. 1 lett. a e b). Per quanto riguarda le importazioni, ad esempio, le relative quantità vengono messe a disposizione del registro direttamente dall'UDSC. Nel caso degli impianti nazionali che producono biocarburanti, i dati vengono controllati in fase di verifica delle domande di agevolazione fiscale e di riconoscimento quale stabilimento di fabbricazione. Alcuni parametri vengono controllati dall'UDSC anche per gli impianti di produzione di carburanti esteri nell'ambito della verifica della domanda di agevolazione fiscale. In tal caso viene meno un ulteriore controllo da parte dell'organo di esecuzione.

Cpv. 2: ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo, l'organo di esecuzione può effettuare sopralluoghi ed esigere un rinnovo della certificazione (ai sensi dell'art. 4 cpv. 2).

¹⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

¹⁹ European Renewable Gas Registry: ERGaR è stato istituito nel 2016 come cooperazione tra vari registri nazionali consolidati per il gas rinnovabile in Europa, allo scopo di consentire il trasferimento internazionale dei certificati relativi al gas rinnovabile tra i registri membri. ERGaR conta membri provenienti da 14 Paesi europei e gestisce un'infrastruttura per l'importazione e l'esportazione dei relativi certificati.

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina n.3.

²¹ Certificates of Origin

Cpv. 3: i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b (dati degli impianti registrati, dati di importazione e produzione) vengono dichiarati personalmente da produttori e importatori. Non è esclusa la possibilità che siano rilevati non correttamente. Qualora l'organo di esecuzione riscontri errori di inserimento dei dati, dietro sua richiesta gli importatori e i produttori sono tenuti a correggerli. In caso contrario l'organo di esecuzione non emette la garanzia di origine o cancella eventuali garanzie di origine già emesse.

Cpv. 4: un altro compito dell'organo di esecuzione è sorvegliare la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate e l'esportazione e importazione di garanzie di origine. Tale controllo avviene all'interno del sistema delle garanzie di origine. Al momento non è possibile esportare garanzie di origine svizzere. L'UE riconosce garanzie di origine provenienti da Paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 11 RED II soltanto in caso di stipula di un accordo di riconoscimento reciproco²². Non essendovi un tale accordo tra la Svizzera e l'UE, dalla metà del 2021 le garanzie di origine svizzere relative all'elettricità non vengono più riconosciute dall'UE.

Art. 11 Altri compiti

Cpv. 1: il compito primario dell'organo di esecuzione è la gestione una banca dati per la registrazione degli impianti, nonché per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza, la trasmissione e l'annullamento di garanzie di origine. L'organo di esecuzione verifica inoltre i dati comunicati dagli importatori in merito ai loro impianti di produzione sulla scorta della concessione di un'agevolazione fiscale e della dichiarazione d'importazione.

Cpv. 2: se un operatore registrato necessita di un estratto della banca dati a conferma di una transazione effettuata all'interno di quest'ultima (ad es. attribuzione della garanzia di origine a uno strumento o annullamento di una garanzia di origine), su richiesta l'organo di esecuzione provvede alla sua emissione.

Cpv. 3: l'organo di esecuzione assicura che per ciascuna quantità di combustibile o carburante certificata con una determinata garanzia di origine non siano emesse altre garanzie di origine. La soluzione tecnica (sistema delle garanzie di origine) impedisce che per la stessa quantità di combustibili o carburanti vengano emesse garanzie di origine più di una volta.

Cpv. 4: per finanziare le sue attività, l'organo di esecuzione riscuote emolumenti sulla registrazione e sulle transazioni, fatturandoli agli utilizzatori.

Cpv. 5: l'organo di esecuzione mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

Cpv. 6: l'organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies (AIB) e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.

6. Commento all'allegato

Designazione dei combustibili e dei carburanti

L'allegato definisce come debbano essere designati i vari combustibili e carburanti (art. 1 cpv. lett. a). Esso si basa sull'allegato 2 della OIOM, a cui sono stati aggiunti i combustibili e l'idrogeno non biogeno. Le qualità ecologiche e le tecniche di produzione di combustibili e carburanti vengono riportate, mediante gli attributi, sulla garanzia di origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere c ed i. Poiché le garanzie di origine vengono emesse anche per i combustibili, le designazioni saranno utilizzate anche nel loro caso.

²² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328/82 del 21 dicembre 2018, pag. 82.